

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE,
PAGANO, BUCCIARELLI, BRATINA, MIGONE e BENVENUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1993

Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività
scolastiche e formative italiane all'estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo riproduce in larga parte il testo che era stato approvato dalle Commissioni riunite 3^a e 7^a del Senato della Repubblica nella parte finale della X legislatura. Per aspetti non secondari esso invece si rifà al disegno di legge (atto Senato n. 2637) d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri.

I motivi che lo ispirano sono rinvenibili nel dibattito che ha seguito la seconda conferenza nazionale sulla emigrazione opportunamente verificati nel corso di un significativo lavoro parlamentare.

L'intensa discussione che si è sviluppata al riguardo ha da una parte sottolineato i limiti di impostazione della legge 3 marzo 1971, n. 153, e la scarsa rilevanza dei risultati concreti che si sono riscontrati al riguardo per l'assenza di una politica nazionale a favore del settore e dall'altra la necessità di aggiornare profondamente gli strumenti legislativi in modo che fosse proponibile una nuova e più integrata strategia di intervento, adeguata alle importanti novità che il mondo dell'emigrazione ha conosciuto.

Il disegno di legge che presentiamo a nome del Gruppo del PDS crediamo che corrisponda pienamente alle attese e si propone come punto di riferimento della discussione parlamentare che si dovrà riavviare su questa materia.

In effetti, non si tratta di certo di concepire una nuova «153», perchè i bisogni formativi nel comparto emigrazione si sono così evoluti e caratterizzati da pretendere il superamento definitivo della parzialità, marginalità dei corsi previsti dalla legge citata.

L'asse culturale che ispira e guida il nostro disegno di legge, onorevoli senatori, trova profonda giustificazione nei grandi

cambiamenti già verificati nel mondo della emigrazione negli ultimi quindici-venti anni e che, di certo, orienteranno comportamenti e scelte anche nei prossimi anni. In effetti, quando il legislatore si propone la necessità di una seria revisione legislativa afferente ad un settore qualsiasi, deve riflettere sulle tendenze strutturali del settore stesso, le modificazioni sostanziali che hanno interessato i principi che lo caratterizzano; e allora che cosa è accaduto nella emigrazione da pretendere una modifica significativa degli strumenti di intervento nel settore educativo, formativo, culturale? Quali l'identità la strutturazione, le caratteristiche della emigrazione, referenti della nostra azione legislativa sugli strumenti culturali che in questa fase storica si ritengono più idonei per sostenerli, orientarli in forme qualitative e nuove? I rari e contraddittori interventi pensati negli anni '50 e '60 e ancora, per certi versi, negli anni '70 di tipo educativo-formativo e di orientamento culturale avevano a che fare con un fenomeno articolato come provenienza e strutturazione, ma unificato quanto a motivazioni sociali ed economiche che l'avevano determinato e con problemi di alfabetizzazione e cultura di base obiettivi ed estesi. Le prospettive e le attese legate alla scelta di emigrare si sostanziavano, poi, per una parte almeno del fenomeno migratorio, nel concepire e nell'accettare una fase della propria vita caratterizzata da grandi sacrifici, da attività lavorativa intensa, e da parziale integrazione con il Paese ospite, a cui far seguire, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, il rientro alla regione d'origine come obiettivo conclusivo di questo periodo. Da qui il legame familiare che si manteneva, il radicamento locale che trovava precisi agganci e referenti per la permanenza di una parte della stessa fami-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glia nella città d'origine. È altrettanto evidente che questo fenomeno ha conosciuto diverse sfaccettature, con scelte che in determinate situazioni hanno contraddetto una tendenza di fondo; sta di fatto, però, che l'emigrazione di prima generazione e parzialmente, anche di seconda generazione hanno avuto come prospettiva di fondo il rientro. Per un'altra parte, normalmente riferita alle famiglie emigrate nelle Americhe o in altre realtà continentali non europee, la questione di fondo, lo sappiamo, era soprattutto quella di mantenere un legame che rinsaldasse le radici culturali di provenienza e a queste esigenze ha conformato le richieste di informazione, formazione, comunicazione.

Dalla metà degli anni '60 abbiamo assistito ad una evoluzione del fenomeno, ad una sua diversa e più forte caratterizzazione, proprio perchè, in quella fase, il flusso migratorio si limitò fortemente e quello sussistente si fondava anche su motivazioni diverse rispetto a quelle dei decenni precedenti. Ma, per voler trattare in questo momento in sintesi i concetti espressi più sopra, è evidente che il supporto e la organizzazione di servizi culturali, la presenza all'estero di scuole italiane, degli stessi corsi di lingua italiana erano coerenti ad una forma di emigrazione che esprimeva relativi bisogni culturali e che richiedeva, semmai, nelle situazioni di maggiore consapevolezza, agli organi istituzionali consolari o associativi, servizi di orientamento, di conoscenza linguistica, di formazione professionale coerenti con determinate finalità. Per un lungo periodo la cultura e la lingua italiane non hanno avuto alcuna possibilità di interagire con i sistemi educativi e formativi dei Paesi ospiti, perchè vigeva una sorta di separazione drastica tra la realtà della emigrazione, che avrebbe dovuto autonomamente e preventivamente risolvere i problemi relativi alla integrazione e la realtà sociale dello stesso Paese ospite, che non poteva concepire di certo un allargamento della offerta formativa all'interno del proprio sistema scolastico e formativo con l'inserimento curricolare della lingua e di altre espressioni della

cultura italiana come una fonte di arricchimento per i fondamenti di quella nazionale.

Sono stati evidenti da questo punto di vista, e più volte denunciati, i limiti della iniziativa politica e culturale ministeriali, che nelle situazioni più evolute, ha saputo elaborare una proposta educativa molto circoscritta, sussidiaria, assistenziale, sostenuta da scarsissimi mezzi e con un personale educativo che trovava spesso dai propri interessi culturali e professionali gli stimoli per operare e per sperimentare, piuttosto che da coerenti iniziative di qualificazione e aggiornamento organizzate dai Ministeri interessati.

Ma dicevamo che i cambiamenti nel fenomeno migratorio hanno messo in crisi e dimostrato tutta la inadeguatezza dell'offerta educativa e culturale e delle strutture formative esistenti all'estero. Su questo punto specifico e importante, in effetti, si può affermare che in quella fase per prima cosa il flusso migratorio, così quantitativamente significativo nei decenni precedenti, si limitò fortemente, accompagnato da fenomeni di rientro abbastanza rilevanti sì, ma non come si potesse concepire in relazione alle attese della prima emigrazione. Contestualmente, due fatti caratterizzano il mondo della emigrazione, con una progressione che è diventata rilevante negli anni '80; da una parte la stabilizzazione, come scelta obiettiva o voluta, accompagnata da previsioni programmate dalle famiglie di lunga permanenza all'estero e dall'altra parte la presenza di un nuovo tipo di emigrato, evoluto, colto, per il quale in determinati casi il lavoro all'estero è stato una scelta di vita qualitativa, oppure legata ad attività tecniche e professionali di aziende nazionali che avevano conquistato importanti posizioni nelle relazioni di committenza e dei grandi appalti internazionali. Le vicende drammatiche che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi ci hanno permesso di verificare concretamente la consistenza di un fenomeno che negli ultimi anni è diventato molto rilevante e che coinvolge migliaia di famiglie o esperienze individuali legate ad un flusso migratorio che ha una sua specificità.

Da più parti si è affermata l'assoluta inconsistenza della legge n. 153 del 1971 rispetto a queste trasformazioni, dal momento che, paradossalmente, mentre il mondo cambiava così profondamente e si modificava l'ottica nazionale con la quale il fenomeno migratorio veniva interpretato, la legislazione italiana si accingeva a darne una lettura tradizionale, rigida, burocratica. Anche dopo l'avvenuta riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero, ora disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990 n. 401, è dunque impellente la necessità di intraprendere un profondo rinnovamento, che partendo dai fenomeni più recenti e oramai acquisiti della stabilizzazione, si fondi sulla integrazione e nell'interculturalismo.

È evidente il perchè di questa scelta: l'indirizzo della integrazione dovrebbe favorire una più radicata socializzazione dell'emigrante e alla lingua e alla cultura italiane di essere considerate parti essenziali del *curriculum* scolastico dei Paesi ospiti, in modo da favorire al massimo la pedagogia e la didattica che accettano, anzi, si fondano sulle differenze, mentre l'interculturalismo risulterebbe il fondamento morale, politico e culturale di queste didattiche e pedagogie perchè esalterebbe la funzione arricchente della integrazione e il rispetto rigoroso della identità etnico-culturale di cui ciascun emigrante è portatore.

Onorevoli senatori, il nostro disegno di legge, nel momento in cui affronta in termini nuovi le tipologie di intervento e la filosofia ispiratrice le azioni programmatiche, dà una risposta ad una questione a lungo dibattuta e che è a fondamento dell'attuale concezione centralistica ed eccessivamente burocratico del Ministero degli affari esteri.

Mentre infatti si definisce una più puntuale competenza in materia a favore dello stesso Ministero, si tende a qualificare la sua attività nel senso della promozione, rappresentanza generale, controllo, decentrando poteri importanti alle strutture di rappresentanza nazionale e locale.

Sono così evidenti le storture attuali da reclamare una seria revisione della gestione amministrativa del comparto: si pensi ad

esempio alla grama, difficile esperienza dei vari Comitati di assistenza scolastica italiani (COASCIT) che, ricevendo dal Ministero con incredibili ritardi le già insufficienti risorse finanziarie necessarie per sostenere le iniziative di attivazione dei corsi, sono costretti a pagare cifre esose alle banche dei vari Paesi a causa del fenomeno, obbligato, delle anticipazioni di cassa.

È, del resto, l'esigenza del rilancio della partecipazione, della gestione sociale in riferimento al complesso delle attività educative l'obiettivo politico importante che, attraverso il decentramento dei poteri, ci prefiggiamo.

È pur vero che, per motivi comunque non plausibili, i decreti legislativi non sono stati attuati nelle strutture formative esistenti all'estero; l'occasione della revisione della «153» e delle altre istituzioni educative potrebbe essere propizia per superare un limite antico e nello stesso tempo per agire in modo tale che gli organismi di partecipazione non svolgano una funzione marginale, scarsamente significativa come è accaduto nell'esperienza italiana, ma, diversamente, propositiva ed efficace attraverso l'attribuzione di importanti poteri.

Onorevoli senatori, il nostro disegno di legge affronta, infine, la delicata questione relativa alle modalità di reclutamento, qualificazione, stato giuridico del personale scolastico in attività temporanea all'estero. Al riguardo si ribadiscono i principi della utilizzazione degli insegnanti in attività educative che si svolgono nelle strutture pubbliche, dell'esigenza di superare qualsiasi forma di precariato e della caratterizzazione del servizio svolto all'estero come fase obbligatoriamente a termine.

Nello stesso tempo si è cercato di dare una prima risposta alle richieste che vengono da tutta la realtà scolastica esistente all'estero: un ampio sviluppo delle disponibilità di personale e una preparazione professionale e culturale più specifica per i docenti che intendono fare questa esperienza educativa. In risposta a ciò proponiamo che le Università per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena possano organizzare attivi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà di ricerca e formazione orientate a questo scopo. Ma soprattutto riteniamo necessario un nuovo tipo di reclutamento del personale docente da impegnare nelle attività educative all'estero. Ciò con una sua provenienza esterna ai ruoli del personale della scuola, e con una previsione di forti incentivazioni in vista di un suo inserimento nelle scuole metropolitane.

* * *

La legislazione che attualmente regola le attività e le istituzioni scolastiche all'estero è molto antica.

Il testo unico approvato con regio decreto n. 740 del 12 febbraio 1940 riordinava addirittura provvedimenti che risalgono ai primi anni del novecento.

Anche le disposizioni che riguardano il personale risultano molto stratificate.

Tutta la materia necessita di un riordino e di un aggiornamento.

Per questo motivo riteniamo molto positivo che il Parlamento sia orientato ad inserire in un nuovo testo unico tutta la legislazione vigente (vedi l'atto Senato n. 784, poi atto Camera n. 1903).

L'articolo 1 indica le finalità e stabilisce in modo preciso i diversi settori d'intervento in cui dovrà articolarsi l'iniziativa formativa e scolastica rivolta agli emigrati e ai loro congiunti.

L'articolo 2 indica le tipologie degli interventi da realizzarsi all'estero sotto il controllo del Ministero degli affari esteri, presso la cui Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero vengono concentrate tutte le competenze in materia attualmente disperse fra i vari uffici.

L'articolo 3 indica le competenze del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 definisce le competenze del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 5 stabilisce il ruolo delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

L'articolo 6 prevede la costituzione di organi collegiali di gestione di programmazione sia a livello di rappresentanza diplomatica o consolare sia a livello nazionale sia di singola scuola statale. A tali organismi è demandato molto del potere decisionale, soprattutto quello che dovrà presiedere allo sviluppo delle nuove attività secondo le reali esigenze delle comunità di emigrazione.

L'articolo 7 tratta del personale da impegnare nelle istituzioni scolastiche ed educative. Il contingente attualmente previsto viene congelato ad esaurimento con una possibilità di proroga del personale che oggi lo costituisce e con la previsione di una progressiva sostituzione di quanti risultino impegnati nel settore delle attività educative non istituzionali. Per quanto concerne il personale la scelta che il disegno di legge propone è quella di puntare ad uno sviluppo notevole delle attività integrative e di sostegno del tipo di quelle già regolamentate della legge n. 153 del 1971.

Per realizzare questo risultato appare opportuno sganciare il reclutamento e la gestione contrattuale di questo personale dalle procedure previste dalla legge n. 604 del 1982. L'articolo 7 propone al riguardo una precisa normativa che può consentire un reclutamento qualificato e tempestivo e al tempo stesso un adeguato riconoscimento dei servizi svolti all'estero ai fini concorsuali sul territorio metropolitano. Scongiorando così, in partenza, prospettive di ricostituzione di un settore di personale precario.

L'articolo 8 regola la gestione delle scuole italiane all'estero.

L'articolo 9 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Paesi, garantisce e promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiana, nonché ogni altra iniziativa educativa tra cittadini italiani all'estero e i loro congiunti, i cittadini naturalizzati di origine italiana e i cittadini dei Paesi ospitanti o di Paesi terzi ad essi interessati.

2. Il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, persegue i fini di cui al comma 1 in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree geografiche ed in particolare:

a) assicura tutti gli interventi idonei a corrispondere agli obiettivi finalizzati a favorire i processi di integrazione scolastica, professionale e culturale nell'area delle Comunità europee;

b) favorisce l'integrazione dei cittadini italiani all'estero nelle strutture scolastiche e formative, anche di livello superiore ed universitario, del Paese ospitante;

c) promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero utilizzando, anche mediante apposite convenzioni, le comunicazioni radiotelevisive via etere e via satellite e le tecniche di insegnamento a distanza;

d) agevola l'inserimento e il reinserimento scolastico e sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare in Italia;

e) programma interventi per l'educazione permanente, al fine di contribuire allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani all'estero, sia per favorire

un adeguato inserimento sociale nello Stato ospitante, sia in vista di un loro rientro in Italia;

f) favorisce la prosecuzione degli studi, secondo l'ordinamento scolastico italiano, da parte dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 2.

(Forme di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e stipulati accordi internazionali bilaterali e multilaterali, nonché iniziative comunitarie, volti a realizzare ogni utile collaborazione con le strutture scolastiche e formative dei Paesi ospitanti. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge, favoriscono, in particolare la realizzazione delle seguenti attività:

a) interventi diretti all'insegnamento curricolare o parallelo della lingua e della cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole del Paese ospitante;

b) attività di sostegno scolastico tendenti a favorire l'effettiva integrazione nelle strutture prescolastiche, scolastiche e formative anche di livello successivo alla scuola dell'obbligo, nonché in quelle universitarie, dei cittadini italiani all'estero e dei loro figli;

c) il funzionamento di scuole statali italiane all'estero;

d) la vigilanza sulle scuole non statali italiane all'estero;

e) il sostegno al funzionamento di sezioni o classi italiane presso scuole internazionali, scuole straniere e scuole europee;

f) corsi di lingua e di cultura italiana anche a distanza;

g) corsi riservati a cittadini italiani adulti per la preparazione agli esami di licenza elementare e media, nonché per la loro elevazione culturale, al fine di un migliore inserimento sociale e professionale;

h) la presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso istituzioni universitarie straniere;

i) iniziative di aggiornamento, disposte di intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, per i coordinatori amministrativi e il personale direttivo e docente italiano e straniero e per la formazione e la specializzazione nella lingua e nella cultura italiane di linguisti stranieri;

l) interventi mirati all'effettiva integrazione degli alunni portatori di *handicap*;

m) l'istituzione di scuole di cantiere;

n) iniziative di sperimentazione metodologico-didattica secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 3.

(Funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri sono esercitate dalla Direzione generale delle relazioni culturali.

2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, definisce ogni tre anni, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ai sensi e nei termini dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e previo il parere del Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE) di cui all'articolo 6:

a) gli indirizzi programmatici da perseguire nel triennio successivo, articolati per tipologie di intervento, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree geografiche e delle esigenze emerse dall'attività svolta;

b) i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse;

c) i criteri per la definizione e la verifica delle convenzioni da stipulare con enti ed istituzioni di privati.

3. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni triennio una relazione al Parlamento,

riassuntiva dell'attività svolta, anche mediante convenzioni, nelle diverse aree geografiche.

4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono, nel quadro degli indirizzi programmatici definiti nazionalmente e localmente con le modalità di cui all'articolo 6 della presente legge, gli Istituti italiani di cultura all'estero disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

*(Funzioni del Ministero
della pubblica istruzione)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), stabilisce:

a) i programmi di insegnamento, con la previsione di specifici *curricula* finalizzati alla formazione biculturale degli alunni italiani e stranieri che frequentano le scuole italiane all'estero, nonché le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio relativi alle attività ed iniziative di cui alla presente legge;

b) le disposizioni per l'aggiornamento del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del contingente di cui all'articolo 7;

c) i criteri per la composizione e per la nomina delle commissioni di maturità e per la designazione dei presidenti delle commissioni esaminatrici per i corsi di preparazione alle licenze elementare e media e per le sessioni di esami presso le scuole italiane all'estero statali o legalmente riconosciute.

2. Ai fini della predisposizione dei programmi di insegnamento della lingua italiana, della elaborazione dei materiali didattici e dei programmi di aggiornamento dei coordinatori amministrativi, del personale direttivo e docente e dei lettori

di cui all'articolo 7 il Ministro promuove e favorisce progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica, avvalendosi della collaborazione di istituti universitari ed in particolare dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, nonché di unità di personale cessate dal servizio all'estero, nel limite di venti unità per anno scolastico di cui almeno cinque tratte dal personale che ha prestato servizio con funzioni di lettore, che abbiano presentato domanda in tal senso.

3. Per assicurare il qualificato insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e valutarne le applicazioni didattiche, è costituita presso il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione scientifica nazionale.

4. All'onere derivante dal funzionamento della commissione di cui al comma 3 ed a quelli connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in lire 48 milioni annui per il 1993 e in lire 50 milioni annui a partire dal 1999, si provvede a carico del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

(Funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari hanno la responsabilità delle attività di cui all'articolo 2, rispettivamente, per il coordinamento e l'indirizzo in tutto lo Stato ospitante e per l'indirizzo, l'amministrazione e la vigilanza nella circoscrizione consolare di competenza.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari si avvalgono degli organi collegiali secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Art. 6.

*(Organi collegiali di gestione
e di programmazione)*

1. Sono istituiti organi collegiali di governo delle scuole e delle attività scolastiche all'estero a livello:

- a) delle singole scuole statali;
- b) di rappresentanza diplomatica o di ufficio consolare di prima categoria;
- c) nazionale.

2. Alle scuole statali italiane all'estero si estendono, in quanto compatibili, le norme circa la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi collegiali di circolo e di istituto operanti sul territorio metropolitano. In particolare al consiglio di circolo o di istituto dotato di autonomia amministrativa sono annualmente assegnati i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e per lo sviluppo di tutte le attività di carattere integrativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

3. È prevista la costituzione, a livello di rappresentanza diplomatica o di ufficio consolare di prima categoria, con sede nei relativi uffici, di un Consiglio di gestione scolastica (CGS), comprendente le rappresentanze elettive dei genitori e degli studenti e del personale docente operante nelle comunità di emigrazione comprese nei rispettivi territori di competenza e interessate allo svolgimento e allo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

4. Delle categorie e comunità di cui al comma 3, vengono periodicamente compilati elenchi anagrafici distinti per il personale docente, genitori e studenti maggiori interessati allo sviluppo e alla gestione dei servizi educativi.

5. L'iscrizione negli elenchi è volontaria; essi rappresentano le liste elettorali per

l'elezione, ogni tre anni, del CGS. Del CGS fanno parte:

a) un membro designato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare di prima categoria che avrà le funzioni di presidente;

b) un funzionario di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;

c) un rappresentante designato dal locale Comitato degli italiani all'estero (COMITES);

d) da un numero di quattro fino a dieci (a seconda delle realtà locali) rappresentanti eletti da parte del personale docente e dell'utenza.

6. Il CGS è dotato di autonomia amministrativa e dovrà gestire, con un bilancio annuale, tutti i finanziamenti statali assegnati alla sede dal Ministero degli affari esteri per il funzionamento delle scuole, delle attività didattiche gestite direttamente e dei corsi e delle attività didattiche promosse e organizzate dai COASCIT o da altri enti ed organizzazioni locali.

7. Il CGS approva piani triennali di sviluppo delle attività di cui alle lettere a), b), f), g), i), l), m), n) dell'articolo 2 e delibera in ordine all'impiego dei finanziamenti a tal fine decisi nazionalmente. I CGS acquisiscono, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 maggio 1985, n. 205, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 172, il parere motivato e obbligatorio dei COMITES sull'indirizzo da seguire per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

8. È costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE). Il CSNE ha durata quinquennale, è presieduto dal direttore generale della Direzione generale delle relazioni culturali ed è composto da cinque rappresentanti designati dal CGIE e da cinque docenti eletti in occasione delle elezioni del rappresentante in seno al CNPI.

9. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti sono designati dal

CNPI in proporzione ai voti riportati dalle diverse liste nelle citate elezioni.

10. Il CSNE ha il compito:

a) di esprimere un parere vincolante sui piani di ripartizione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 3;

b) di esprimere un parere obbligatorio nella ripartizione dei finanziamenti relativi al sostegno delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere a), b), f), g), i), l), m), n).

11. Il CSNE deve svolgere inoltre compiti di consulenza tecnica per le materie di contenuto educativo e scolastico attribuite al CGIE.

Art. 7.

(Il personale all'estero)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo, di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, può essere impiegato unicamente nelle scuole statali, nei dottorati e nelle scuole straniere ove sia richiesta la sua presenza.

2. Il personale di cui al comma 1 e quello di ruolo impiegato in maniera difforme da quanto indicato al comma 1 continua a svolgere le proprie funzioni per un'ulteriore settennio dalla scadenza dei relativi periodi di permanenza all'estero.

3. Per le attività di cui alle lettere a) b) f) g) e m) dell'articolo 2, dopo l'esaurimento del contingente attualmente in servizio o comunque per coprire le vacanze e le nuove esigenze di organico che si determineranno in relazione allo sviluppo delle iniziative, non può essere impegnato nuovo personale docente di ruolo. L'assegno di sede corrisposto al personale direttivo sarà unificato al livello di quello dei presidi di scuole secondarie superiori.

4. Il personale docente necessario alle attività di cui alle lettere a) b) f) g) e m) dell'articolo 2, è nominato dal Ministero degli affari esteri sulla base delle richieste formulate dai singoli CGS o dagli enti o associazioni che organizzeranno le suddette attività.

5. Le nomine dei docenti sono effettuate mediante graduatorie nazionali compilate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle opzioni espresse dai candidati per un insegnamento all'estero. La conoscenza da parte dei candidati della lingua del Paese di destinazione deve costituire un requisito preliminare accertabile sulla base del possesso dei relativi titoli di qualificazione e con la frequenza di appositi corsi di specializzazione.

6. Al personale di cui al comma 4 è applicato un contratto di carattere privato con trattamento previdenziale e assistenziale e con livelli retributivi non inferiori a quelli in godimento dal personale docente impiegato nel Paese di destinazione. In ogni caso il trattamento economico non può essere inferiore a quello in godimento al personale impegnato in compiti analoghi nel territorio metropolitano. È esclusa l'attribuzione di qualsivoglia assegno di sede. In sede di contrattazione saranno previste facilitazioni di carattere economico e normativo per gli spostamenti in Italia e la qualificazione professionale. Il periodo di servizio all'estero è valutabile ed ha valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Le scuole italiane all'estero)

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, provvede alla trasformazione e alla soppressione delle scuole statali italiane all'estero, di ogni ordine e grado. Restano invariate le norme istitutive di dette scuole.

2. Il numero, la localizzazione e le caratteristiche delle scuole statali italiane all'estero devono rispondere all'esigenza di costituire, con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione centri di formazione

scolastica idonei a contribuire ad un'eminente presenza di cultura italiana, aperta al rispetto e alla conoscenza della cultura dello Stato ospitante tenendo conto degli sbocchi professionali ed accademici sia in Italia che nello Stato ospitante.

3. L'ordinamento e i programmi delle scuole statali italiane all'estero, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono coerenti con quelli delle corrispondenti scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale, con gli adattamenti opportuni per tener conto degli ordinamenti e dei programmi delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante.

4. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero degli affari esteri trasmettono alla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze tutte le informazioni per assicurare la raccolta e la diffusione della documentazione relativa alle esperienze scolastiche realizzate all'estero in applicazione della presente legge.

5. La Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze mette a disposizione delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero tutte le informazioni in suo possesso attraverso la banca dati del Ministero degli affari esteri.

6. La direzione delle scuole italiane all'estero è affidata a personale direttivo del contingente di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Le direzioni didattiche o presidenze che si rendano comunque vacanti nel corso di un anno scolastico sono, di norma, assegnate in reggenza, fino all'arrivo del personale direttivo di ruolo, ad uno dei dirigenti scolastici in servizio nella stessa o nella più vicina circoscrizione.

7. I titoli di studio rilasciati dalle scuole statali italiane all'estero hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale. Ai suddetti titoli può essere riconosciuto, sulla base di intese bilaterali, lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle corrispondenti scuole dello Stato ospitante.

8. L' insegnamento delle discipline comprese nei programmi delle scuole italiane all'estero può essere impartito secondo quanto definito nei programmi medesimi o nelle sperimentazioni autorizzate, nella lingua italiana, nella lingua delle minoranze presenti in Italia e nella lingua dello Stato ospitante.

9. Le iniziative di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, sono autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri; nell'ambito di esse potrà essere prevista la collaborazione di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 12.312 milioni nel 1993, lire 23.112 milioni nel 1994 e lire 30.312 milioni nel 1995 e a regime, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 6856 del bilancio di previsione dello Stato per gli anni 1993-1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.